VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 giugno 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiacomo della Direzione generale dei rapporti di lavoro, si è svolta la riunione per la firma dell'accordo relativo al

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI.

Sono presenti le seguenti parti sociali:

- Per la CIPA: il presidente rag. Sergio Splendori accompagnato da una delegazione così composta: dott. Renato Cava, rag. Graziano Niccolai, prof. Luciano Dattilo, prof.ssa Giuseppina Tarantola, Carlo Righetti e Claudio Toccafondi, gen. Giancarlo Servolini, cav. Italo Pagliai, col. Andrea Marcianò, cav. Carmelo Segreto, avv. Nicola Brunetti.
- Per le OO.SS. dei lavoratori:

FILCAMS-CGIL il sig. Piero Marconi
FISASCAT-CISL la sig.ra Luciana Cirillo
UILTUCS-UIL il sig. Paolo Poma.

Le parti confermano il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali aderenti alla CIPA che, allegato, diventa parte integrante del presente verbale.

Le parti, altresì, confermano l'accordo relativo ai CFL, siglato in data 13.2.98 che parimenti si allega al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL STUDI PROFESSIONALI CIPA DEL 19.12.96 IN TEMA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Il giorno 13 febbraio 1998 in Firenze nella sede della CIPA

TRA

la CIPA - Confederazione Italiana dei Professionisti e Artisti, rappresentata dal suo Presidente rag. Sergio Splendori con una delegazione unitaria composta dai signori:

dott. Renato Cava, rag. Graziano Niccolai, prof. Luciano Dattilo, prof.ssa Giuseppina Tarantola, Carlo Righetti e Claudio Toccafondi Spedizionieri

Doganali, gen. Giancarlo Servolini Presidente Federpol, cav. Italo Pagliai, col. Andrea Marcianò, cav. Carmelo Segreto Delegati Federpol, avv. Nicola Brunetti Delegato Unione Italiana Forense (U.I.F.)

E

- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FILCAMS-CGIL rappresentata da Piero Marconi,
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT-CISL rappresentata da Mario Marchetti,
- la Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi UILTUCS-UIL rappresentata da Paolo Poma

SI E' DEFINITO

il presente Protocollo che sulla base dell'impegno richiamato all'art. 10 del titolo V - prima parte del CCNL annulla e sostituisce il punto B) "Contratti di Formazione e Lavoro" dello stesso art. 10.

Al riguardo le parti, considerato il valore nazionale dell'intesa raggiunta, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che la stessa venga sottoposta a verifica del Ministero del lavoro.

B) - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le parti:

- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall'art. 15 della legge 24.6.97, n. 190;
- tenuto conto delle opportunità fornite dall'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione del comparto;
- nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani negli studi professionali;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

a) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

b) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al V livello della classificazione del personale di cui all'art. 15 del Titolo II - seconda parte - del CCNL.

Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

1. I progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati alla acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento finale dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento finale dei livelli III e IV Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo per il raggiungimento finale del IV livello, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.

c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.

Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, la durata del CFL può essere prorogata per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodo di aspettativa.

d) Gli inquadramenti di ingresso all'atto dell'assunzione e al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:

CCNL CIPA

Qualifica contrattuale finale	Livello iniziale	Livello finale
I	II	I dopo 24 mesi
II	III	II dopo 24 mesi
III	IV Super	III dopo 24 mesi
IV Super	IV	IV Super dopo 24 mesi
IV	V	IV dopo 12 mesi

E' consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.

e) Fermi restando i termini sopraindicati, la comunicazione ai lavoratori interessati della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di

formazione e lavoro.

Il datore di lavoro alla scadenza del contratto di formazione e lavoro rilascerà un attestato sull'esperienza svolta e i risultati conseguiti.

f) Il programma di formazione, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:

1) Il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;
3) livello iniziale di inquadramento;
4) livello finale di inquadramento;
5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato, dovrà svilupparsi l'iter formativo;
8) dipendenti in forza per livello;
9) dichiarazione che nei 12 mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
10) dichiarazione di applicazione della legge parità uomo-donna;
11) l'indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, anche organizzata, ove possibile, dall'Osservatorio nazionale del settore o interamente alla struttura lavorativa;
12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16, comma 11 della legge 451/94.

g) L'atto scritto di assunzione dovrà specificare:

1. se il rapporto di formazione-lavoro dovrà svolgersi a tempo pieno o a tempo parziale;
2. il livello di inquadramento iniziale;
3. il livello conseguibile dal lavoratore dopo il periodo di formazione;
4. la data di inizio e la durata del contratto;
5. il numero di ore di formazione teorica e quello di insegnamento.

Copia del programma formativo dovrà essere consegnata al lavoratore al momento dell'assunzione.

Le parti potranno concordare la determinazione di un periodo di prova utile all'accertamento dell'idoneità del lavoratore ad acquisire capacità professionali.

In ogni caso, ai fini della trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato o della sua risoluzione e per la valutazione finale del grado di apprendimento raggiunto dal lavoratore, si applica il disposto dell'art. 16, comma 9, del DL 16.5.94, n. 299, convertito nella legge

19.7.94, n. 451.

h) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata minima complessiva di:

· 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento dei livelli I e II.
Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:

- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.

La formazione teorica predetta dovrà concernere:

- legislazione del settore di appartenenza;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale.

· 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del III livello finale e del IV livello super finale.
Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:

- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.

· 20 ore per l'inserimento professionale al IV livello che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.

Qualora all'interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte di ore di permessi retribuiti, dedicato alla formazione pari al corrispettivo monte ore teorico di cui sopra, per partecipare a programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall'Osservatorio Nazionale così come previsto dal CCNL.

I presenti punti b) e c) e gli allegati verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.

Il titolare di Studio, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all'Osservatorio Nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero ulteriori cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.

Le parti infine concordano che in occasione della stampa del prossimo testo contrattuale sia riportato il contenuto del presente Protocollo.

Allegato 1.

PROGRAMMA FORMATIVO
per il raggiungimento del I e II livello

AREE DIDATTICHE	ORE DI FORMAZIONE
Area giuridica e organizzativa	ore 50
Area tecnico-amministrativa pratica	ore 80
TOTALE	ore 130

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:

A) LEZIONI TEORICHE CHE RIGUARDANO L'AREA GIURIDICA ED ORGANIZZATIVA.

B) ADDESTRAMENTO SUL LAVORO CHE RIGUARDA L'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
PRATICA.

Obiettivo del primo modulo è l'apprendimento della legislazione che regola l'attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, della attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.

Area giuridica e organizzativa.

- Principi fondamentali.
- Legislazione del lavoro.
- Contratto di lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.

· Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro e ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
· Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
· Legislazione dello specifico settore professionale.

Area tecnico-amministrativa pratica.

· La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione del settore professionale.

Allegato 2.

PROGRAMMA FORMATIVO
per il raggiungimento finale dei livelli III e IV Super.

AREE DIDATTICHE	ORE DI FORMAZIONE
Area giuridica e organizzativa	ore 20
Area tecnico-amministrativa pratica	ore 60
TOTALE	ore 80

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:

A) LEZIONI TEORICHE che riguardano l'area giuridica e organizzativa;

B) ADDESTRAMENTO SUL LAVORO che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.

Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro a personale già qualificato.

Area giuridica e organizzativa.

- Legislazione del lavoro.
- Contratto di lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
- Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro e ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area tecnico-amministrativa pratica.

La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:

- nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.

Allegato 3.

PROGRAMMA PER C.F.L. DI INSERIMENTO PROFESSIONALE PER TUTTI I LIVELLI ESCLUSO IL V LIVELLO

ORE DI FORMAZIONE: 20

L'adeguamento delle capacità professionali necessarie all'inserimento nel contesto della struttura lavorativa sarà impartito dal datore di lavoro o da persona da lui delegata e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione antinfortunistica.